

Avv. Luisa Pelliccia
Corso Umberto I, 474
80013 Casalnuovo di Napoli
Tel./fax. 081/8423052
luisapelliccia@avvocatinapoli.legalmail.it

TRIBUNALE DI NAPOLI
PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
ex art. 9 comma III bis L. 3/2012

La scrivente, avv. Luisa Pelliccia (C.F.: PLLLSU70C59F839B), con studio in Casalnuovo di Napoli al Corso Umberto I, n. 474 pec: luisapelliccia@avvocatinapoli.legalmail.it, è stata nominata dal Tribunale di Napoli (all. 1) quale professionista incaricato di svolgere le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento e, in particolare, di redigere la relazione particolareggiata da allegare alla proposta di piano del consumatore presentata dai sig.ri Cordone Domenico e Giordano Nunzia, coadiuvati dal loro *advisor*, avv. Enrico Cellupica.

Dichiarazioni preliminari

La scrivente attesta preliminarmente:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 R.D. n. 267/1942 e di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2399 c.c.;
- di non essere legata ai debitori ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei debitori;
- di non essere legata ai debitori da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE E COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

La proposta di piano del consumatore è stata predisposta dai sig.ri:

- **Cordone Domenico**, nato a ----- (C.F.: -----), ivi residente alla via ----- (doc. 2), lavoratore dipendente della -----, dal 29.1.2002 in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato (doc. 3);
- **Giordano Nunzia**, nata ----- il ----- (C.F.: -----), ivi residente alla ----- lavoratore dipendente della ----- dal 1.4.2020 con contratto di lavoro a tempo indeterminato (doc. 4).

Gli istanti, coniugi in regime patrimoniale di separazione dei beni, risultano ----- in forza del decreto di ----- reso dal Tribunale di Napoli in data 2.7.2018 n. 4786/18 (doc. 5).

Dal certificato anagrafico prodotto si evince che dall'unione dei coniugi Cordone-Giordano sono nati tre figli: Cordone -----), Cordone ----- e Cordone ----- i quali, -----, convivono con la madre e risultano a carico del padre in forza di quanto convenuto con -----essendo, due dei tre figli, studenti universitari ed il terzo disoccupato.

Ammissibilità della proposta di piano

Ricorrono nel caso di specie i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 7 della legge 3/2012 in quanto i proponenti:

- possono essere qualificati "consumatori", in quanto persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta;
- versano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, non determinata da loro colpa grave, mala fede o frode;
- non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dalla legge n 3/2012;

- non hanno utilizzato nel quinquennio anteriore una delle procedure disciplinate dalla legge 3/2012;
- non hanno mai beneficiato dell'esdebitazione;
- non hanno subito per cause loro imputabili provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L. 3/2012;
- hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale.

Il piano si presenta ammissibile anche sotto il profilo della proposizione congiunta dello stesso da parte di entrambi i debitori, così come espressamente previsto dall'art. 7 bis secondo cui: *“i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”*.

Ebbene, nel caso di specie, il sovraindebitamento ha una origine comune, nascendo da una situazione di squilibrio finanziario causato da ragioni di debito comuni ad entrambi i coniugi, poiché nascenti dalle medesime vicende di vita e da bisogni imputabili all'intero nucleo familiare. A ciò va ad aggiungersi che le risorse per l'esecuzione del piano provengono dal reddito di entrambi i coniugi.

DEBITORIA COMPLESSIVA:

La debitoria complessiva in capo ai proponenti è così composta:

a) MUTUO FONDIARIO Banca Nazionale del Lavoro spa

Con atto per Notar Maria Luisa D'Anna del 23.3.2006 gli odierni ricorrenti hanno acquistato (nella quota di 1/2 ciascuno in regime di separazione dei beni) l'appartamento in -----, posto al primo piano della scala A, int. 4 (riportato in catasto fabbricati del Comune di -----, sez. -----, foglio ----,

particella ----- sub ----, z.c. 14, categoria A/2, classe 5, vani 5,5, rendita catastale euro 766,94), al prezzo di € 95.000,00, stipulando in pari data contratto di mutuo fondiario trentennale con la Banca Nazionale del Lavoro spa, per un importo erogato di € 140.000,00, al tasso di interesse variabile semestralmente, rimborsabile mediante pagamento di n. 360 rate mensili posticipate e garantito dalla iscrizione ipotecaria di primo grado (per € 280,000,00) sull'immobile.

Con successivo atto del 12.12.2007 per Notar Angela Antonietta Miano gli odierni ricorrenti hanno stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro spa **nuovo contratto di mutuo fondiario**, questa volta a tasso fisso, per la medesima somma di € 140.000,00, sempre con durata trentennale con rimborso mediante pagamento di n. 360 rate mensili posticipate di € 808,13 (con scadenza dell'ultima rata al 31.12.2038). Il tutto con iscrizione ipotecaria per la complessiva somma di € 280.000,00 sull'immobile di loro proprietà, con estinzione del debito di cui al precedente mutuo fondiario e cancellazione della relativa ipoteca iscritta il 27.3.2006 (doc. 6).

A seguito del mancato pagamento di rate scadute, con lettera del 26.7.2016 la Banca Nazionale del Lavoro ha comunicato ai debitori la decadenza dal beneficio del termine ex art.1186 c.c.

In data 9.9.2016 ha intimato agli odierni ricorrenti precetto di pagamento per la somma di **€ 142.108,69**, oltre interessi calcolati dal 6.7.2016 ai tassi contrattualmente convenuti.

Decorso il termine di cui all'art. 482 c.p.c., la Banca Nazionale del Lavoro ha, poi, avviato la procedura esecutiva immobiliare, attualmente pendente dinanzi alla Sez.

Esecuzioni del Tribunale di Napoli, iscritta al n. RGE 933/2016 G.E. Dott. Di
Lonardo Salvatore.

In data 19.6.2021 il creditore BNL ha precisato il proprio credito comprensivo di
interessi, indicandolo in complessivi € 196.885,26 (doc. 7).

b) Agenzia Entrate-Riscossione

Dall'estratto rilasciato dall'Agenzia Entrate-Riscossione (doc. 8) emerge poi
l'esposizione debitoria del solo sig. Cordone Domenico per complessivi € 1.100,48
(di cui € 914,55 in privilegio) fondata sulle seguenti cartelle esattoriali:

- n. 07120110229761491 notificata il 19.12.2011 per € 248,85 (relativa a
tassa automobilistica anno 2007)
- n. 07120130030600038 notificata il 23.11.2012 per € 238,78 (relativa a
tassa automobilistica anno 2008);
- n. 07120140071372433 notificata il 16.9.2014 per € 224,10 (relativa a tassa
automobilistica anno 2009)
- n. 07120160106227074 notificata il 7.3.2017 per € 202,82 (relativa a tassa
automobilistica anno 2011)

per un totale in privilegio per € 914,55

- n. 07120170017779916 notificata il 15.6.2017 per € 185,93 (relativa a
contravvenzioni codice della strada anno 2012)

per un totale in chirografo di € 185,93

Non sono risultati carichi pendenti presso l'Agenzia delle Entrate e gli Uffici
finanziari del Comune di Napoli non hanno riscontato la richiesta del gestore (doc. 9).

Inoltre, tenuto conto della pendenza del giudizio di espropriazione dinanzi alla V
Sez. Civ. del Tribunale di Napoli RGE 933/2016, la scrivente ha richiesto al perito
estimatore ed al custode, nominati nell'ambito di tale procedura, di precisare il loro
credito all'attualità.

L'esperto estimatore, arch. Vittorio Merito, ha comunicato che le competenze maturate in suo favore per la perizia espletata, liquidate dal G.E. in complessivi € 2.321,67 (al lordo degli accessori di legge) sono già state corrisposte in suo favore della BNL creditore precedente e che, in caso di mancata vendita coattiva, dovrà essere riconosciuto in suo favore (ai sensi dell'art. 13 D.M. 30.5.2002) l'ulteriore importo di € 503,36 oltre accessori di legge (doc. 10).

Il custode giudiziario, avv. Federica Troisi, ha dichiarato che, a tutt'oggi risultano maturate in suo favore spese per € 13,00 e competenze per € 1.982,20 oltre oneri di legge, salvo diversa liquidazione da parte del G.E. (doc. 11).

In relazione a siffatte spese e competenze i proponenti hanno riservato in favore del creditore ipotecario BNL la complessiva somma di € 12.000,00 calcolata in via forfetaria a titolo di spese della procedura esecutiva.

Risultano, infine, maturate le spese relative al compenso dello scrivente gestore e dell'avv. Cellupica, sorte in prededuzione per la predisposizione del piano.

ELENCO DI TUTTI I BENI DEI DEBITORI

I beni di proprietà dei ricorrenti sono costituiti da:

- appartamento in -----, posto al primo piano della scala A, int. 4 (riportato in catasto fabbricati del Comune di -----, sez. -----, foglio ---, particella ----- sub ----, z.c. 14, categoria ----, classe 5, vani 5,5, rendita catastale euro 766,94), per il cui acquisto è stato contratto il mutuo fondiario BNL. L'appartamento è in comproprietà dei ricorrenti al 50% ciascuno;
- Autovettura Hyundai targata ----- di immatricolazione 2009, stimata in € 5.000,00 di proprietà del sig. Cordone Domenico (doc. 12).

SPESE SOSTENTAMENTO

Nella proposta di piano i proponenti hanno dichiarato che il nucleo familiare può contare su una entrata mensile complessiva all'incirca di € 3.250,00 di cui:

- € 2.250,00 derivante dallo stipendio del sig. Cordone Domenico (doc. 13);

- € 1.000,00 derivante dallo stipendio della sig.ra Giordano (doc. 14).

A fronte di siffatta entrata mensile, i proponenti hanno dichiarato di sostenere mensilmente la spesa di € 2.243,37 per il sostentamento del nucleo familiare, come da elencazione riepilogativa contenuta nel piano (doc. 15).

In relazione alla somma indicata quale sostentamento del nucleo familiare giova rilevare che:

- secondo le rilevazioni ISTAT per l'anno 2019, la soglia di povertà assoluta per un nucleo familiare di 5 persone è pari ad € 1.592,89 (doc. 16);

- nel caso di specie occorre valorizzare la **peculiarità** del nucleo familiare, frammentato in ben due famiglie anagrafiche, in quanto il sig. Cordone risiede presso l'abitazione di -----, mentre la sig.ra Giordano ed i figli risiedono presso l'appartamento in Napoli alla via -----, con la precisazione ulteriore che il figlio ----- (pur inserito nello stato di famiglia anagrafica della propria madre), di fatto vive all'estero per motivi di studio (progetto ERASMUS);

- in ultimo, quanto alla incidenza delle spese per prestazioni sanitarie, i proponenti hanno prodotto in allegato al piano un preventivo relativo alle prestazioni -----
----- cui dovrà essere sottoposta la sig.ra Giordano nonché i giustificativi relativi alle spese mensili per prestazioni ----- sostenute mensilmente (doc. 17).

CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

Nel piano i ricorrenti hanno rappresentato che, all'epoca della stipula del contratto di mutuo ipotecario (anno 2007) il nucleo familiare (nel quale non era ancora sopraggiunta -----) poteva disporre del reddito da lavoro dipendente del sig. Cordone e del sussidio di disoccupazione della sig.ra Giordano. Nel 2010

sorgevano le prime difficoltà economiche a seguito della **perdita del suindicato sussidio** da parte della sig.ra Giordano.

A decorrere dall'anno 2011 subentrava per la sig.ra Giordano una malattia -----, per effetto della quale la famiglia era costretta a sobbarcarsi ingenti oneri economici per spese mediche, e in tale contesto si provvedeva anche all'accensione di un finanziamento, erogato da Findomestic, per fronteggiarne i pagamenti.

A tale situazione andava, poi ad aggiungersi, a decorrere dal marzo del 2013 (e fino al novembre del 2014) la **collocazione in cassa integrazione guadagni** da parte del sig. Cordone.

Il concorso di tali eventi rendeva sempre più difficoltoso onorare gli impegni assunti al punto che gli odierni ricorrenti si vedevano costretti a richiedere all'istituto mutuante un piano di rientro non accordato, al quale faceva poi seguito la decadenza dal beneficio del termine.

Quanto alla diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni va osservato che il debito di importo più rilevante è costituito dal mutuo ipotecario cointestato che i proponenti hanno pagato fino a quando è stato possibile. In particolare, risulta che gli stessi, quali debitori in solido, hanno pagato fino alla rata n. 81 del piano di ammortamento del mutuo ipotecario, corrispondendo ad oggi la complessiva somma di € 65.458,52 (pari ad € 808,13 x 81).

Orbene, sia in relazione alla natura dei debiti contratti che alle circostanze emerse, può sostenersi che i proponenti abbiano assunto le obbligazioni confidando sull'entità disponibile del loro reddito, con la prospettiva dunque di poterle adempiere.

L'analisi della debitoria maturata non ha fatto emergere spese di carattere voluttuario ovvero destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare. Sicchè non appare configurabile nel caso di specie neanche un profilo di colpa lieve (ipotizzabile, invece, nel caso di ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta) che in ogni caso non sarebbe stato di ostacolo all'omologa del piano, in forza della statuizione del nuovo art. 7 comma 2 lett. d-ter.

RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEI DEBITORI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Al fine di documentare l'andamento dei pagamenti e la solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni sono stati esaminati, anzitutto, i dati registrati alla **centrale rischi** dagli intermediari finanziari.

La lettura del documento rilasciato dalla Banca d'Italia (doc. 18) non contiene alcuna segnalazione.

Sono state, inoltre, esaminate le attestazioni rilasciate dalla CRIF nonché dalla Centrale Allarme Interbancaria (doc. 18), anch'esse caratterizzate da assenza di segnalazioni.

Dall'esame della documentazione prodotta dai proponenti e dagli accertamenti eseguiti è emerso, dunque, che i sig.ri Cordone Domenico e Giordano Nunzia hanno onorato con regolarità le obbligazioni assunte fino a quando è stato possibile.

In particolare, risulta che gli stessi, quali debitori in solido, hanno pagato fino alla rata n. 81 del piano di ammortamento del mutuo ipotecario, corrispondendo ad oggi la complessiva somma di € 65.458,52 (pari ad € 808,13 x 81).

Successivamente si sono verificati degli eventi non prevedibili all'atto dell'insorgenza della debitoria, quali:

- il venir meno della capacità reddituale della sig.ra Giordano (determinata dalla perdita del sussidio di disoccupazione);
- la riduzione della capacità reddituale del sig. Cordone (determinatasi per effetto della sottoposizione dello stesso alla cassa integrazione guadagni);
- il sopraggiungere delle ingenti spese mediche per effetto della malattia della sig.ra Giordano;
- l'aumento delle spese correnti derivanti dal mantenimento e dall'istruzione dei figli;

che hanno determinato, dapprima, la rilevante difficoltà e, successivamente, la insussistenza di adeguata capacità reddituale per far fronte all'adempimento delle obbligazioni contratte.

In sintesi, le obbligazioni sono state regolarmente adempiute fino a quando è risultato possibile in relazione alle risorse economiche disponibili.

D) INDICAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Dalla documentazione prodotta dai proponenti, dalle dichiarazioni rese e dagli accertamenti eseguiti dal sottoscritto gestore presso l'**Agenzia del Territorio (su scala nazionale)** non risultano compiuti nell'ultimo quinquennio, atti dispositivi di beni, ovvero impugnati dai creditori (doc. 19).

E) GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL CONSUMATORE A CORREDO DELLA PROPOSTA NONCHE' SULLA PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

La documentazione prodotta dai proponenti ha permesso di ricostruire la situazione economica e patrimoniale degli stessi.

La documentazione in questione appare, inoltre, attendibile avendo trovato riscontro negli accertamenti eseguiti dallo scrivente gestore.

La proposta formulata dai debitori prevede il versamento di una rata mensile di € 1.160,00 al mese per i primi trenta mesi. A decorrere dal trentunesimo mese, in concomitanza con il venir meno della spesa per prestazioni ----- della sig.ra Giordano la rata mensile corrisposta sarà di € 1.535,00. Il tutto per una durata del piano di anni otto e mesi due.

L'importo della rata appare pienamente sostenibile alla luce del reddito complessivo del nucleo familiare di entrambi i ricorrenti e dell'ammontare delle spese medie mensili.

La proposta appare conveniente rispetto all'**alternativa liquidatoria**, sebbene il riferimento a tale valutazione sia stato eliminato con gli emendamenti di riforma della legge sul sovraindebitamento.

Quanto alla consistenza patrimoniale si rileva, preliminarmente, che l'autovettura di proprietà del sig. Cordone Domenico (Yunday tg. ----- immatricolata anno 2009) presenta, ad oggi, valore commerciale molto esiguo. Dal certificato P.R.A. emerge che il prezzo del veicolo alla data del 14.1.2020 è di € 1.150,00 (doc. 12).

Quanto all'appartamento in -----, di proprietà dei proponenti, si osserva che la perizia estimativa, redatta nell'ambito della procedura di espropriazione, ha quantificato il cespite in € 137.750,00 (doc. 20).

Invece la perizia di parte ha stimato l'appartamento in € 108.500,00 (doc. 21).

Tenendo conto dell'attuale andamento del mercato immobiliare e di quanto statisticamente si verifica in sede di espropriazione, una prudente previsione di vendita deve verosimilmente considerare almeno due esperimenti di vendita prima dell'aggiudicazione e ciò tenuto conto sia della ubicazione dell'immobile (situato nella periferia di Napoli) che della stagnazione del mercato immobiliare.

Il che porta ad ipotizzare - stante i ribassi del 25% disposti per ciascuna asta deserta e la facoltà di conseguire l'aggiudicazione mediante offerta minima presentabile (con riduzione del 25% del prezzo base ribassato) – un presumibile valore di realizzo del bene ad un importo di gran lunga inferiore rispetto alla stima operata dall'esperto.

A ciò occorre, poi, aggiungere l'importo delle spese di procedura e di pubblicità maturate per ciascun esperimento di gara eseguito che, nel piano rateale, sono corrisposte integralmente dai proponenti all'istituto mutuante nella misura forfetaria di 12.000,00.

Sicchè, nel caso in esame, ipotizzando l'aggiudicazione del bene al secondo esperimento, ossia all'offerta minima presentabile di € 77.484,37, il ricavato della vendita consentirebbe il soddisfacimento del creditore ipotecario in misura certamente inferiore a quanto offerto nel presente piano. Inoltre con la vendita

coattiva le spese di esecuzione maturate graverebbero sul creditore procedente, che vedrebbe in tal modo ridotto ancor più il proprio soddisfacimento.

Diversamente, mediante l'esecuzione del piano del consumatore, il creditore ipotecario andrebbe certamente ad essere soddisfatto per complessivi € 124.777,00 (somma comprensiva dell'importo forfetario di € 12.000,00 per spese di esecuzione), ossia in misura certamente superiore a quella che ricavabile dalla vendita coattiva dell'immobile ed in tal modo si garantirebbe il soddisfacimento anche del creditore Agenzia Entrate Riscossione sia per i tributi dovuti in privilegio che per quelli maturati in chirografo.

Ciò in quanto - si ribadisce - le capacità economiche e patrimoniali dei ricorrenti, escludendo l'esiguo valore commerciale dell'autovettura, sono limitate sostanzialmente alla proprietà dell'appartamento (su cui grava l'ipoteca, assoggettato ad espropriazione) ed ai redditi da lavoro dipendente.

GIUDIZIO FINALE SULLA FATTIBILITA' DEL PIANO

In ultimo, il Gestore ha esaminato la fattibilità giuridica del piano in relazione alla durata dello stesso, alla percentuale di soddisfacimento del ceto creditorio, ed alla possibilità del pagamento rateale dei creditori privilegiati.

Sotto il profilo temporale, va premesso anzitutto che il legislatore non ha previsto un limite massimo di durata del piano.

Nel caso di specie la previsione di durata all'incirca di anni otto e mesi due non appare afflittiva delle ragioni dei creditori rapportata alla durata sicuramente maggiore del piano di ammortamento previsto per il mutuo contratto dai debitori (avente scadenza al 31.12.2038).

Inoltre, sebbene l'esecuzione del piano, possa apparire superiore rispetto alla presumibile durata della procedura esecutiva immobiliare, essa consente di attribuire ai creditori una percentuale di soddisfacimento maggiore rispetto a quella

conseguibile con l'alternativa liquidatoria, ponendo - al contempo - i creditori al riparo dall'incognita di realizzazione connessa all'esito della vendita coattiva.

Al riguardo si osserva che, qualora fosse venduto all'asta il bene immobile, i debitori dovrebbero sobbarcarsi la spesa per il reperimento di una nuova abitazione presso cui trasferirsi, per l'affitto della stessa nonché per il trasloco; il che genererebbe un nuovo indebitamento.

Al contrario, con l'omologazione del piano, i proponenti conserverebbero la titolarità del diritto di proprietà sull'appartamento e ciò garantirebbe agli stessi di soddisfare l'esigenza abitativa senza dover ricorrere ad un ulteriore indebitamento.

Tutto ciò in linea con la finalità della legge sul sovraindebitamento, consistente nel permettere ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente senza alcun sacrificio per essi), ricollocandoli nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nella usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione (cfr. Trib. Verona, 20.7.2016 in Pluris/cedam).

ATTESTAZIONE

Alla luce di tutto quanto rappresentato, la scrivente esamina:

- la documentazione prodotta dai proponenti e quella ulteriormente acquisita;
- la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
- l'epoca di insorgenza, l'entità, la natura e la qualificazione dei debiti;
- il contenuto del piano predisposto dai debitori

ATTESTA

la fattibilità del piano e la convenienza di esso per il ceto creditorio.

Pertanto, il piano unitamente alla presente relazione particolareggiata, viene sottoposto alla valutazione del Tribunale con espressa richiesta di sospensione dell'azione esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Napoli recante n. R.G.E. 933/2016, G.E. dott. Di Lonardo.

In ultimo la scrivente attesta che il proprio compenso è stato determinato secondo le tabelle di cui al D.M. n. 202/2014 ed è stato accettato dai debitori, che lo hanno recepito nel piano.

Si allegano:

- 1) provvedimento nomina gestore;
- 2) certificazioni anagrafiche;
- 3) contratto di lavoro Cordone;
- 4) contratto di lavoro Giordano e sussidio di disoccupazione;
- 5) decreto di -----;
- 6) contratto mutuo BNL, precetto, pignoramento e piano di rientro;
- 7) precisazione credito BNL;
- 8) precisazione credito ADER;
- 9) Riscontro Agenzia Entrate – richiesta ad uffici finanziari;
- 10) precisazione credito CTU arch. Vittorio Merito;
- 11) precisazione credito custode giudiziario avv. Troisi;
- 12) visura Pra;
- 13) buste paga e modelli 730 Cordone;
- 14) buste paga e modello 730 Giordano;
- 15) spese documentate;
- 16) calcolo della soglia di povertà assoluta;
- 17) spese -----;
- 18) Centrale rischi - Crif - casellario giudiziale;
- 19) visure conservatoria;
- 20) Perizia estimativa CTU R.G. 933/2016;
- 21) Perizia di parte.

Con ossequio

Napoli, 16.7.2021

Il professionista incaricato con funzioni di O.C.C.

avv. Luisa Pelliccia